
LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1006-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORI: TOMÈ, *per la maggioranza*; PESENTI e RODA, *per la minoranza*).

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 1955

Comunicate alla Presidenza il 15 giugno 1955

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI.

1.

Il disegno di legge in esame ha suscitato all'interno ed all'estero un interesse eccezionale. Ciò deriva dal fatto che esso è riguardato come uno dei provvedimenti che organicamente si inquadrano nello schema di potenziamento dell'economia italiana che va sotto il nome di « Piano Vanoni » ed anche perchè interviene mentre sono in corso ed in fase di sviluppo le ricerche e le realizzazioni nel campo petrolifero e metanifero.

In questo duplice ordine di prospettive si racchiudono problemi ed interessi molteplici: di natura politica, economica e sociale; vi sono interessati tutti i settori economici e tutte le categorie sociali italiane; come pure vi sono interessati i Paesi stranieri, specie quelli che partecipano al nostro sforzo di espansione economica e di sicurezza politica.

Naturale, pertanto, l'attesa suscitata.

2.

Se questi sono gli aspetti più appariscenti e più comuni della generale aspettativa per il disegno di legge, altri ve ne sono più profondi cui deve essere rivolta la nostra attenzione.

Riguardano le esigenze della nostra bilancia dei pagamenti nella sua impostazione attuale e normale.

È risaputo che dalla fine della guerra ad oggi il pareggio della nostra bilancia dei pagamenti (cui è legato lo sviluppo della produzione e dei consumi interni) è stato assicurato grazie ad interventi massicci di aiuti gratuiti e di prestiti di Stato e garantiti dallo Stato provenienti quasi esclusivamente dagli Stati Uniti.

Se oggi la nostra economia appare ricostituita e potenziata, se è stato possibile affrontare il problema del Mezzogiorno, se il livello di vita generale degli italiani si è sensibilmente elevato ciò è stato possibile grazie a questi aiuti.

Si dia un'occhiata alla tabella allegata 1. Sono ben 2.587 milioni di dollari che sono affluiti dal 1946 ad oggi a titolo completamente gratuito

Si guardi ancora la tabella allegata 2: i prestiti concessi dall'estero sono ascesi a ben 555 milioni di dollari.

Sono cifre imponenti. Ora è noto che gli aiuti gratuiti americani sono ormai alla fine; l'E.R.P. ha assolto il suo compito sostanziale inteso a ridare tono all'economia europea e se ci sono ancora donazioni esse si riducono ad importi modesti. Anche il settore prestiti di carattere pubblico, come appare dalla tavola statistica (all. 2) è andato sensibilmente diminuendo.

È evidente la necessità di controbilanciare in qualche modo lo squilibrio nascente dal disseccarsi o ridursi di queste fonti se si vuole mantenere l'attuale livello produttivo e dei consumi interni.

Per fortuna nuove voci di entrata dall'estero si sono aperte in questi ultimi anni. Sono le commesse, le infrastrutture, ecc., provenienti dall'organizzazione N.A.T.O.

I nuovi apporti però non sono da soli sufficienti a coprire il nostro disavanzo generale.

Nel 1954 esso fu di 172 miliardi di lire, coperto solo per il 55 per cento con queste nuove entrate. Il restante 45 per cento fu saldato con apporti di capitale in varie forme: da donazioni, a prestiti, a investimenti.

Le previsioni sono per uno squilibrio di pari importo anche per i prossimi anni. Da qui la necessità di stimolare l'intervento del capitale straniero anche indipendentemente dal programma « Vanoni ».

Il nuovo programma ne accentua l'esigenza, data la insufficienza del nostro risparmio per l'ulteriore auspicata espansione economica nazionale.

3.

Va qui detto che il disegno di legge in esame è predisposto non in vista ed in funzione di richiamo di capitali esteri di carattere pubblico. Per questi valgono le normali, perseguite iniziative tra Stato e Stato e le transazioni si realizzano attraverso accordi diretti e specifici. Ultimo esempio è quello del prestito di settanta milioni di dollari contratto in questi giorni a favore della Cassa del Mezzogiorno con la Banca mondiale della ricostruzione.

Il disegno di legge è invece diretto verso il capitale privato, settore nel quale il livello di afflusso è stato molto limitato fino ad oggi e che è stato fin qui regolato dal decreto-legge 2 marzo 1948, n. 211.

È guardando a questa specifica finalità che incombe a noi di esaminare e deliberare il nuovo provvedimento.

Il suo successo è legato ad una strutturazione delle norme tale da creare le basi effettive e realistiche per il richiamo del capitale straniero.

4.

Sulle prospettive di afflusso, considerate in tesi generale, i pareri e le previsioni non sono concordi. Vi è chi ritiene che il provvedimento non avrà un'efficacia di rilievo nella considerazione che i capitali si spostano in funzione strettamente speculativa e a scadenza abbreviata; condizioni, queste, che non possono essere negli intendimenti della legge. Noi abbiamo soprattutto bisogno di investimenti duraturi a costo non eccessivo. Diversamente introdurremmo elementi di preoccupazione per la stabilità della nostra bilancia dei pagamenti e per la funzione economica degli investimenti. Un accelerato rimborso riprodurrebbe problemi di ripiano; un reddito eccessivo esportato neutralizzerebbe gli effetti dell'espansione del reddito nazionale che si persegue attraverso gli investimenti.

Altri, invece, è ottimista nella considerazione che in realtà risulta esservi risparmio estero in cerca d'impiego e che la remora per un maggior flusso in Italia sarebbe stata costituita dalle limitazioni in atto relative al trasferimento all'estero dei redditi e al ritrasferimento dei capitali.

L'avviso del relatore è per una prospettiva moderatamente ottimistica.

Lo conforta in questa valutazione il fatto che i mercati finanziari e monetari internazionali sono in fase di graduale ripristino delle condizioni generali per un riposante movimento del denaro. La stabilità monetaria in atto pressochè in tutti i Paesi, la maggiore convertibilità, la relativa stabilità politica, hanno maturato un clima favorevole.

Vi è inoltre il fatto che l'invito rivolto al capitale straniero non è diretto solo a superare una situazione contingente, con ristretti affidamenti di manovrabilità nel tempo, ma si inquadra in un'iniziativa a lungo termine, in cui la stabilità del flusso e delle norme che lo regolano è preconsiderata e precostituita.

Non ci sembra, questo, un dato trascurabile per gli operatori economici. Essendo il provvedimento indirizzato soprattutto a richiamare partecipazioni dirette in imprese produttive, è evidente che per questo tipo di investimenti il fattore stabilità nel tempo delle norme liberalizzatrici ha un peso determinante. I redditi aziendali non si maturano immediatamente ma con gradualità. Lo spazio di dieci anni è un elemento di sicurezza in ordine alla realizzazione dei vantaggi dell'investimento.

Non va infine trascurato che le possibili preoccupazioni d'ordine valutario e di ripiano della bilancia dei pagamenti, che in siffatte operazioni economiche sono presenti al capitalista straniero, trovano motivo di acquetarsi nella preventivata valutazione del problema e nella sua impostazione in sede di piano decennale. Il riequilibrio valutario e dei pagamenti è uno dei caposaldi su cui si erige il « Piano Vanoni »; e non poteva essere diversamente.

Se poi si aggiunga che sono orientati verso un concreto appoggio per la realizzazione del piano decennale, Stati ed associazioni di Stati (O.E.C.E.), ci sembra di poter concludere che forse mai come ora (almeno dal 1914 in poi) si ebbero presupposti più idonei al richiamo di capitali esteri verso il nostro Paese.

5.

Per una più adeguata valutazione delle prospettive potrebbe tornare utile un *excursus* storico sull'impiego dei capitali esteri in Italia e sulla legislazione che ne accompagnò i movimenti. Ma poichè ciò comporterebbe un allargamento delle indagini a tutte le bilance dei pagamenti succedutesi nel tempo e a tutta la legislazione, per la stretta connessione e interdipendenza esistenti tra i due fenomeni non è possibile affrontare il tema nella sua vastità e complessità.

Ci limiteremo perciò a qualche cenno per grandi linee, a titolo di orientamento. E in questi cenni ci riferiremo al fenomeno degli investimenti esteri intesi nel loro complesso: privati e pubblici, di portafoglio e di partecipazioni, in una parola, di tutte le forme in cui può concretarsi il fenomeno. Ci siamo serviti, per le notizie e valutazioni, della letteratura tecnica e precisamente delle pubblicazioni dello Stringher, dello Jannaccone, del Borgatta, del Masera (1).

In linea generale si afferma che il flusso di capitali esteri non ha esercitato fino all'ultimo dopoguerra un'importanza determinante nell'economia italiana e nei nostri rapporti economici con l'estero. L'Italia ebbe sempre bisogno di capitale estero, com'è connaturale per tutti i Paesi ad economia povera ed in fase di sviluppo, ma i volumi di investimento furono relativamente modesti.

Il flusso fu irregolare nel tempo. Gli apporti più cospicui si ebbero in dipendenza di situazioni di emergenza per l'Italia (guerra, ricostruzione, rivalutazione e stabilizzazione monetaria). Fino all'ultima guerra gli interventi privati furono preminenti su quelli di carattere pubblico.

Nei primi decenni del Regno l'investimento di capitali esteri rispondeva prevalentemente alla esigenza di coprire il disavanzo costante della nostra bilancia dei pagamenti.

(1) STRINGHER: *Su la bilancia dei pagamenti fra l'Italia e l'estero*. Ed. 1912; JANNACCONI: *Prezzi e mercati*. Cap. «La bilancia del dare e dell'avere». Ed. 1954; BORGATTA: *La bilancia dei pagamenti*. Ed. 1933; MASERA: *La bilancia dei pagamenti*. Estratto da lezioni sul commercio estero dell'Unione italiana Camere di commercio.

Le rimesse degli emigranti e il traffico turistico non avevano ancora avuto la espansione necessaria a controbilanciare il *deficit* del conto commerciale. La forma dei finanziamenti era in prevalenza quella dell'acquisto di nostri titoli di debito pubblico.

Il movimento in entrata, così ottenuto, ci copriva il disavanzo della bilancia generale.

Naturalmente ci furono anche iniziative o partecipazioni estere dirette in attività economiche (linee ferroviarie, tramvie, impianti elettrici, del gas, ecc.) ma, ripetiamo, la forma preminente era quella di nostro indebitamento.

Si calcola in lire 1.100 milioni il totale di afflusso di capitali esteri fino al 1901.

Da quest'anno al 1913, che fu l'epoca più favorevole del nostro bilancio generale, il flusso ebbe una certa regolarità con una media annua di 100 milioni, pari ad attuali 30 miliardi di lire (2). Parlo di saldo. In complesso, adunque, per questo periodo si ebbe un'entrata di 1.300 milioni di lire, cioè 390 miliardi di lire attuali.

Il flusso rispondeva a criteri di puro tornaconto privato. Lo Stato non aveva necessità di intervenire per risolvere problemi di copertura valutaria e della bilancia dei pagamenti. La guerra 1915-18 sconvolse profondamente la struttura della nostra bilancia dei pagamenti. Le esigenze di guerra e della ricostruzione, accompagnate alla contrazione delle rimesse e del turismo, crearono un forte disavanzo.

Nel periodo che va dal 1915 al 1919 si ebbero prestiti da Governi esteri per un totale di 21,7 miliardi e da privati per 1 miliardo di lire pari ad attuali lire 2.900 miliardi circa.

Il pareggio economico fu da noi gradualmente raggiunto negli anni dal 1922 al 1924. Gli afflussi furono irregolari e limitati.

Si accentuarono invece dal 1925 al 1948. Fu l'epoca delle vaste operazioni di emissione di prestiti italiani all'estero sia da parte dello Stato (prestito Morgan) sia da parte di Comuni (Milano, Roma) come pure di un notevole collocamento di obbligazioni di società industriali. Tali operazioni erano state favorite da un regio decreto del 1924 e da altro del

(2) Sulla base della parità dei poteri di acquisto della moneta.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1925 con cui venivano concesse molteplici esenzioni fiscali ed anche garanzia di cambio.

Queste operazioni, però, furono favorite oltre che per l'opportunità di assicurare nuovi fondi a Comuni e all'industria anche per realizzare una massa valutaria di manovra per le operazioni di rivalutazione e stabilizzazione della lira.

E difatti le disponibilità valutarie nascenti da tali operazioni furono prevalentemente accantonate per queste esigenze, sia sotto forma di crediti sull'estero, sia con aumento delle riserve auree.

La rivalutazione della lira (1928) provocò, però, nuovi squilibri con riproduzione di un saldo passivo della bilancia generale, ristagnato nel periodo 1931-33.

Nel 1934 si esaurì l'afflusso di capitali esteri. I titoli a reddito fisso emessi all'estero dal 1925 al 1933 ascsero a lire 8 miliardi e 50 milioni pari ad attuali lire 450 miliardi circa; dal 1934 al 1940 si ebbe un movimento economico con l'estero controllato. Fu introdotto il controllo sui cambi (dicembre 1934), si imposero le licenze di importazione (febbraio 1935), e all'interno si stimolò l'autosufficienza con la battaglia del grano e la politica autarchica.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale la nostra bilancia generale si presentava con un saldo passivo di circa 50 milioni di dollari.

Per chi volesse approfondire l'analisi sui prestiti esteri all'Italia nel periodo tra le due guerre alleghiamo in appendice (allegato 3) una tavola statistica.

6.

Fin qui l'*excursus* del passato, ormai remoto. Esso chiude praticamente un ciclo storico anche sul piano dei rapporti economici con l'estero. Dopo l'ultima guerra, infatti, si ha una netta inversione delle forme di intervento del capitale estero in Italia. All'intervento privato si sostituisce quello di Stato, e con funzione non tanto speculativa quanto preminentemente politico-economico-sociale. Almeno per quanto riguarda l'intervento americano. Senza ripeterci sul tema degli aiuti gratuiti, gli stessi prestiti vengono concessi a tassi notevolmente bassi. Nella media all'incirca la metà dei tassi prebellici, attenuando con ciò i nostri oneri in partite correnti.

In confronto dell'investimento pubblico (nelle varie forme) quello privato si riduce ad entità limitatissime.

Per avere una esatta e completa visione del fenomeno è utile riprodurre in un quadro generale degli apporti di capitale estero di carattere pubblicistico in confronto di quello privato.

APPORTI PUBBLICI DELL'ESTERO
ALL'EQUILIBRIO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI ITALIANA

(In milioni di \$ U.S.A.)

	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	TOTALE
a) Donazioni economiche governative	479,8	346,7	312,7	296,4	233,3	277,3	197,8	124,3	62,1	2.330,4
b) Prestiti pubblici	28,4	119,2	223,3	83,4	30,9	0,1	27,7	6,0	36,5	555,5
c) Commesse militari e servizi	22,6	18,5	15,6	12,8	13,9	13,4	42,0	109,1	154,6	402,5
	530,8	484,4	551,6	392,6	278,1	290,8	267,5	239,4	253,2	3.288,4

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

(Decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 211)

	Dal 2 marzo 1948 al 31 dicembre 1951	Anno 1952	Anno 1953	Anno 1954	Dal 2 marzo 1948 al 31 dicembre 1954
	(in milioni di lire).				
Acquisto immobili	502,3	167,0	112,5	403,0	1.184,8
Acquisto titoli di Stato ed obbligazioni	22.139,0	6.594,6	147,9	2,3	2.916,5
Azioni e quote sociali			5.604,4	11.609,5	43.181,2
Prestiti	2.824,1	3.106,0	2.901,6	2.348,8	11.180,5
Altri scopi e Accrediti in conto investimenti	8,6	96,6	165,0	5.595,2	5.865,4
	25.474,0	9.964,2	8.931,3	19.958,8	64.328,4

INVESTIMENTI DI CAPITALI IN ITALIA DA PAESI DELL'U.E.P.

(al di fuori del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 211)

(espressi in dollari)

1951	\$	1.267.000
1952	»	1.106.000
1953	»	2.438.000
1954	»	17.967.000 (1)

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1954).

(1) Di cui \$ 2.800.000 in macchinari.

Come si vede, gli investimenti privati realizzati in base alla legge 2 marzo 1948, n. 211, sono solo di 64 miliardi di lire. Vi si aggiungano altri 22 milioni di dollari da Paesi dell'U.E.P. al di fuori della legge del 1948.

E su questo settore in cui deve operare il nostro disegno di legge (1).

7.

A questo punto appare necessario scendere ad una indagine più analitica degli investimenti privati. La loro composizione qualita-

(1) Prima del 1948 non ci furono investimenti apprezzabili.

tiva non può essere pretermessa per i riflessi e gli spunti polemici che su una assemblea politica, quale è la nostra, è probabile che possano affacciarsi. Ce lo preannuncia il fatto che l'opposizione si sia determinata a presentare una relazione di minoranza.

Dimettiamo in appendice un prospetto statistico (allegato 4) contenente la ripartizione degli investimenti per settore economico.

Una prima constatazione risalta: l'entità assolutamente trascurabile degli investimenti in fondi pubblici. Se ne ebbero per soli 58 milioni di lire.

A differenza dell'epoca prebellica, il capitale privato straniero abbandona i titoli di Stato

a reddito fisso per orientarsi verso impieghi in imprese economiche.

Anche in queste, prevale come partecipazione diretta piuttosto che mediante prestiti. Come si rileva dal prospetto sopra esposto, solo 11 dei 64 miliardi riguardano prestiti.

Si nota, poi, un preminente intervento nel settore petrolifero. Si tratta di 24 miliardi, distribuiti con una certa costanza di volumi nei vari anni.

È il settore che richiama la maggiore attenzione degli uomini politici per gli sviluppi certi o sperati e per le ripercussioni di varia natura che possono aversi sull'economia ed anche sulla politica nazionale.

Non è compito di questa relazione entrare nella polemica in corso circa l'opportunità o meno di lasciare mano libera agli interventi esteri anche in questo campo.

Il disegno di legge non pone differenze e la maggioranza della Commissione ha accettato questo punto di vista.

Può interessare, comunque, ai fini del nostro argomento, di sapere che secondo le norme in vigore solo il 6 per cento sugli utili realizzabili dalle Compagnie di sfruttamento può emigrare all'estero.

Come pure è opportuno aver presente che si afferma essere necessario un investimento di capitali superiore a 2.000 miliardi di lire per raggiungere in dieci anni la produzione italiana di petrolio occorrente per il nostro Paese.

Per una maggiore informazione sull'argomento produciamo nell'allegato n. 5 un prospetto analitico degli investimenti esteri effettuati in Società petrolifere operanti in Italia.

8.

Ma è tempo di ritornare al nostro disegno di legge. Dicevamo sopra che il successo o meno del provvedimento è strettamente legato alla strutturazione delle norme quali la realtà economica esige. Vediamo adunque se il testo proposto può ritenersi adeguato.

Il problema, nel suo profilo economico, va affrontato avendo presenti tre esigenze: la produttività dell'investimento, la convenienza dell'operatore straniero e l'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti.

La prima di queste esigenze rappresenta la finalità primaria della legge. Il richiamo di capitali esteri privati potrebbe trovare la sua ragione d'essere anche in sole necessità di carattere valutario e di ripiano della bilancia dei pagamenti, ed a tale scopo la natura dell'investimento avrebbe una importanza relativa; ma nella concreta situazione italiana e in presenza del programma « Vanoni » ciò che si richiede è un investimento a carattere nettamente produttivo. È una quota addizionale di risparmio estero che noi abbiamo bisogno di far intervenire a fianco del nostro risparmio per lo sviluppo della nostra potenzialità economica e per l'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

Da ciò la necessità di determinare una prima qualificazione dell'investimento estero cui assicurare un trattamento preferenziale.

La seconda esigenza (convenienza per l'operatore straniero) è la *conditio sine qua non* per l'effettivo afflusso del capitale. Tale convenienza si concreta nella prospettiva fondata di profitto ricavabile dall'investimento, e qui gioca la situazione generale del Paese e il senso degli affari del capitalista.

La legge su questo punto non può nulla. Può invece, e in maniera decisiva, operare sulle possibilità di realizzo del vantaggio economico. Poco importerebbe all'operatore straniero di realizzare notevoli profitti se egli non fosse poi in grado di averli a sua libera disposizione. È su questo elemento che la legge deve aprire sicure e liberali prospettive.

La terza esigenza (equilibrio della bilancia dei pagamenti) è connaturale ad un armonico sviluppo della nostra economia. Se l'intervento del capitale estero ci ponesse, per trasferimenti subitanei, problemi di ripiano, si determinerebbe un arresto del nostro processo di espansione e uno sviamento dalle mètte che ci siamo prefissi.

L'armonico contemperamento di queste tre esigenze si è ritenuto di trovare nella prima norma del disegno di legge. In esso si dispone che gli operatori stranieri o italiani residenti all'estero che trasferiscano in Italia capitali in valuta estera « accettati in cessione » dall'Ufficio italiano cambi il cui controvalore in lire sia destinato a « nuove imprese produttive » o « nell'ampliamento » di analoghe imprese già esistenti, possono trasferire al-

l'estero « senza alcuna limitazione » gli interessi, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Indubbiamente, con questa norma, la liberalizzazione è piena. La vecchia norma della legge del 1948 che consentiva il solo trasferimento per utili nella misura dell'1 per cento in più dell'interesse legale annuo, scompare. Come pure scompare la limitazione circa il capitale esportabile, che nella legge precitata limitava il riesporto all'ammontare della valuta originariamente importata.

È pure tolto il termine di due anni prima dei quali non si poteva riesportare il capitale.

Con la nuova legge, tutti gli utili, tutti i realizzi di capitale, in qualsiasi momento sono esportabili.

Condizione essenziale è che si tratti di investimenti in « nuove » imprese produttive o in « ampliamenti » di preesistenti imprese.

Vi è forse, in questa completa liberalizzazione, un pericolo per la terza esigenza da noi sopra delineata? (La seconda appare assolta dalla qualificazione di investimento in imprese « produttive »).

Si può rispondere che un pericolo per la nostra bilancia valutaria e dei pagamenti non c'è. Occorre infatti considerare che questo tipo di investimenti è caratterizzato dalla partecipazione diretta del capitale straniero all'impresa, sia, essa partecipazione, costituita da sottoscrizione di azioni o di quote in aziende nazionali, sia essa rappresentata da creazione di Società straniere in Italia.

È lo straniero o il cittadino italiano residente all'estero che si immettono personalmente nel ciclo produttivo interno, con responsabilità diretta di gestione.

La consistenza e l'incremento dei loro capitali sono strettamente legati all'andamento economico dell'impresa. Un realizzo prima del maturarsi dei tempi tecnici di espansione dell'azienda od un realizzo subitaneo e massiccio si tradurrebbero in un sicuro danno per il capitalista. È la stessa legge economica che lega il capitale in forma durevole all'impresa e quindi all'Italia. L'autolesionismo economico non può presumersi.

Da ciò un motivo di tranquillità, nella liberalizzazione, in ordine alla nostra bilancia dei pagamenti.

Va notato che con la dizione « ... trasferimenti ... di capitali in valute estere accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ... » si amplia la zona delle valute favorevolmente considerabili in confronto della legge del 1948. In quel testo si parlava di valuta « liberamente utilizzabile » il che significava soltanto dollari e franchi svizzeri. Si giudica che anche altre divise possono essere da noi utilizzate attraverso accordi o compensazioni internazionali (esempio: U.E.P.) indipendentemente dalla libera trasferibilità sul mercato internazionale.

9.

Un punto dell'articolo 1 che interessa tutta l'economia della legge e che in essa non trova ancora tutta la sua precisazione è la identificazione del concetto di « impresa produttiva ». La difficoltà della sua determinazione hanno fatto sorgere l'opportunità di provvedervi successivamente con norme regolamentari.

Le meditazioni e gli studi al riguardo si orientano verso i seguenti requisiti:

- a) deve aversi nuovo impiego di mano d'opera;
- b) la qualificazione dovrebbe avere valore di indicazione generale senza intendimenti di selezione di settori;
- c) si devono generare direttamente beni o servizi.

Ciò vale ad escludere dal campo di applicazione dell'articolo 1 le imprese puramente finanziarie o i cosiddetti investimenti di portafoglio.

Ciò vale anche ad escludere limitazioni nella libera scelta del settore di investimento. È un fatto essenziale al successo della legge anche se, sotto profili non economici, potrebbe non tornare gradito. Non si può ad un tempo invitare e respingere.

10.

L'articolo 2 prevede e regola le altre forme di investimento, quelle non destinate alla diretta creazione di nuove imprese.

Certamente, *lato sensu*, è investimento produttivo anche quello fatto in aziende già esi-

stenti, bisognose di capitali per sanare posizioni sfavorevoli o per realizzare con mezzi adeguati le loro finalità; ma si è voluto puntare decisamente su obiettivi di nuova occupazione. È il piano Vanoni che reclama particolarmente questo avvio.

Le forme di investimento dell'articolo 2 si caratterizzano per una maggiore mobilità di impiego; da ciò la opportunità di riservare un trattamento differenziato e di cautela.

Pur mancando la liberalizzazione piena, la nuova legge porta però i limiti del trasferimento di utili ad una quota che può ritenersi vantaggiosa.

L'8 per cento di remunerazione del capitale investito, esportabile, rappresenta una buona media degli utili in operazioni del genere.

L'operatore straniero ha convenienza ad intervenire. La legge del tornaconto economico è rispettata. Se guadagnerà di più potrà sempre avvalersi delle norme generali amministrative (decise dal Ministero del commercio con l'estero), per gli ulteriori utilizzi.

Qui è invece mantenuta la limitazione circa i capitali ritrasferibili: non più dell'ammontare della valuta importata e non prima di due anni dall'investimento. Valgono considerazioni opposte a quelle fatte a commento dell'articolo 1.

L'articolo 3 regola la contrazione dei debiti in Italia da parte delle imprese regolate dall'articolo 1. In sostanza si vuole evitare che operatori con capitali stranieri finiscano per finanziarsi in preminente misura in Italia.

La legge mira a introdurre nuovo capitale e non a mobilitare il nostro risparmio.

Pur non escludendosi il ricorso al credito interno si dettano regole limitatrici che tengono conto di una proporzionalità tra capitale importato e mobilitazione di capitale nazionale.

L'articolo 4 innova in tema di investimenti sotto forma di macchinari togliendo la limitazione preesistente con cui se ne consentiva l'introduzione fino ad una metà dell'intero capitale investito (legge 1948) e togliendo la necessità della preventiva autorizzazione ministeriale. Il ritrasferimento del capitale così investito può avvenire dopo due anni.

Gli altri articoli prevedono norme di carattere prevalentemente procedurale ed esecutivo.

CONCLUSIONI.

Lo studio compiuto ci porta a dare una risposta affermatica al quesito sulla adeguatezza al fine delle norme sottoposte al nostro esame.

Ci potrà essere qualche ulteriore perfezionamento; sarà però di dettaglio più che di sostanza. La strutturazione adottata si appalesa aderente alle esigenze della realtà economica in cui le norme devono operare.

Ci auguriamo che lo sforzo posto dall'Italia per spalancare le porte al capitale straniero trovi piena rispondenza e che la presente legge possa costituire favorevole preannuncio ed auspicio per la rinascita del popolo italiano.

TOMÈ, *relatore per la maggioranza.*

ALLEGATO N. 1.

SOMMINISTRAZIONI GRATUITE

(In milioni di \$ U.S.A.)

	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	TOTALE
<i>a) Pubbliche:</i>										
F.E.A.	99,8	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8
U.N.R.R.A.	380,0	166,0	—	—	—	—	—	—	—	546,0
Post U.N.R.R.A. Canada	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2
A.U.S.A	—	79,1	37,5	—	—	—	—	—	—	116,6
Interim - Aid	—	—	176,4	—	—	—	—	—	—	176,4
ERP-MSA-FOA (grants)	—	—	114,3	350,5	273,3	291,9	207,9	135,4	70,6	1.443,9
Suspens accounts	—	101,6	—	—	—	—	—	—	—	101,6
	479,8	346,7	332,4	350,5	273,3	291,9	207,9	135,4	70,6	2.488,5
Diritti di traenza	—	—	14,3	38,5	28,6	—	—	—	—	81,4
Fondo lire a favore amministrazione americana .	—	—	5,4	15,6	11,4	14,6	10,1	11,1	8,5	76,7
	479,8	346,7	312,7 ^{1/2}	296,4	233,3	277,3	197,8	124,3	62,1	2.330,4
<i>b) Private:</i>										
E.N.D.S.I.	38,4	30,8	40,0	10,2	22,5	18,2	11,4	24,5	22,0	218,0
International children Fund	26,6	1,0	6,7	—	—	—	—	—	—	34,3
Croce Rossa Internazionale	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	0,6
Donazioni pro-alluvioni.	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,7
	65,0	32,1	47,0	10,2	22,5	21,9	11,4	24,5	22,0	256,6

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2.

PRESTITI ESTERI ALLO STATO O GARANTITI DALLO STATO

(In milioni di \$ U.S.A.)

	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	TOTALE
Eximbank (cotone e tabacco)	14,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	29,6
Eximbank - I.M.I.	—	—	42,2	37,0	20,9	0,1	—	1,1	3,6	104,9
U.S. Maritime Commission (navi)	4,1	49,4	11,7	—	—	—	—	—	—	65,2
Argentina	—	—	74,9	—	—	—	—	—	—	74,9
Residuati di guerra.	9,7	54,8	44,5	29,4	4,0	—	—	—	—	142,4
E.R.P. M.S.A. - F.O.A. (Loans)	—	—	50,0	17,0	6,0	—	22,6	—	—	95,6
B.I.R.S. Cassa Mezzogiorno	—	—	—	—	—	—	5,1	4,9	10,0	20,0
Prestito svizzero al Mediocredito	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	22,9
	28,4	119,2	223,3	83,4	30,9	0,1	27,7	6,0	36,5	555,5

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3.

PRESTITI ITALIANI NEL PERIODO COMPRESO FRA LE DUE GUERRE MONDIALI

DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Capitale nominale emesso	Garanzia di cambio
	(dollari)	
Regno d'Italia	7 % 1925-51	100.000.000
Città di Roma	6,5 % 1927-52	30.000.000
Città di Milano	6,5 % 1927-52	30.000.000
Cons. Cred. OO. PP.	7 % 1927-47	7.500.000
Istituto Credito Pubblica Ut.	7 % 1926-52	20.000.000
Società Edison « C »	6,5 % 1929-55	10.000.000
Società Edison « E »	7 % 1927-57	10.000.000
Cisalпина « F »	7 % 1927-52	6.000.000
Idr. Piemonte	6,5 % 1930-60	10.000.000
Idr. Isarco	7 % 1927-52	5.000.000
Lombarda	7 % 1926-52	10.000.000
Adriatica	7 % 1927-52	5.000.000
Meridionale	7 % 1927-57	11.950.500
Unes	7 % 1926-56	6.000.000
Terni	6,5 % 1928-53	12.000.000
Venefondiaro	7 % 1927-52	5.000.000
E. Breda	7 % 1929-54	5.000.000
E. Marelli & C.	6,5 % 1928-53	2.500.000
I. Fraschini	7 % 1927-42	1.750.000
	Totale	287.700.500
It. Superpower	6 % 1928-63	22.250.000
		Lire sterline
Adriatica	4,5 % 1933-83	700.000
Consorzio Credito Opere Pubbliche	7 % 1927-47	1.100.000
	Totale	1.800.000
		Frs. svizzeri
Piemonte « B »	6,5 % 1930-60	25.000.000
Cismon	6,5 % 1930-60	10.000.000
Sava	6,5 % 1930-50	5.000.000
	Totale	40.000.000
		Lire italiane
B. Crespi	7 % 1926-56	25.000.000

Fonte: « Rapporto della Commissione Economica III - Problemi Monetari - edito da Ministero per la costituente » - 1948.

ALLEGATO N. 5.

INVESTIMENTI DI CAPITALE ESTERO IN ITALIA AI SENSI DEL DECRETOLEGISLATIVO
2 MARZO 1948, N. 211 DELLE SOCIETÀ PETROLIFERE A TUTTO IL 31 AGOSTO 1954

BANCA	Data	Dollari U.S.A.	Controvalore in lire	Settore di investimento	Cessionaria estera
Banca Commerciale Italiana	30-VI-1948	263,40	150.000	Partecip. al capit. S.A.R.P.O.M.	Caltex-Oil Products Company-New York
Banco di Roma	29-XI-1950	240.480,96	150.000.000	» » Petrolcaltex	»
Credito Italiano	5-I-1952	331.234,15	206.574.174	» » »	»
Banco di Napoli	7-IV-1952	500.000 —	311.515.000	» » S.A.R.P.O.M.	»
» »	28-V-1952	500.000 —	311.507.500	» » »	»
» »	8-VII-1952	500.000 —	311.490.000	» » »	»
» »	18-IX-1952	500.000 —	311.515.000	» » »	»
» »	24-X-1952	340.000 —	211.821.700	» » »	»
» »	11-XII-1952	67.653,99	42.150.800	» » »	»
Banca d'America e d'Italia	19-I-1949	2.250.000 —	1.293.750.000	» » Petrolcaltex	»
» » »	7-VI-1949	611,76	350.000	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	3-XII-1949	120.529,84	74.850.000	» » »	»
» » »	14-IX-1950	280.085,32	174.650.000	» » »	»
» » »	14-XII-1950	601.250,60	375.000.000	» » »	»
» » »	28-IV-1951	601.298,80	375.000.000	» » »	»
» » »	11-VII-1951	400.000 —	249.016.000	» » »	»
» » »	13-VII-1951	145.000 —	90.269.025	» » Petrolcaltex	»
» » »	29-VIII-1951	400.000 —	249.924.000	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	27-IX-1951	74.000 —	46.108.660	» » Petrolcaltex	»
» » »	5-X-1951	425.000 —	264.800.500	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	9-XI-1951	56.000 —	34.890.240	» » Petrolcaltex	»
» » »	29-XI-1951	450.000 —	280.379.250	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	16-VII-1953	140.000 —	87.312.400	» » »	»
» » »	6-XII-1951	29.432 —	18.337.901	» » Petrolcaltex	»
» » »	16-I-1952	425.000 —	264.996.000	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	31-I-1952	166.471,58	103.820.000	» » Petrolcaltex	»
» » »	12-II-1952	400.000 —	249.360.000	» » S.A.R.P.O.M.	»
» » »	23-XII-1952	281.600 —	175.628.258	» » Petrolcaltex	»
» » »	3-III-1953	350.000 —	218.274.000	» » »	»

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA	Data	Dollari U.S.A.	Controvalore in lire	Settore di investimento	Cessionaria estera
Banca d'America e d'Italia . . .	17-III-1953	150.000 —	93.547.500	Partecip. al capit. Petrolcatex	Caltex-Oil Products Company-New York
» » » . . .	16-IV-1953	180.000 —	112.257.000	» » »	»
» » » . . .	16-V-1953	160.000 —	99.782.400	» » »	»
» » » . . .	16-VI-1953	130.000 —	81.073.200	» » »	»
Ufficio Italiano dei Cambi . . .	21-II-1951	2.884,15	1.802.161	» » Stanic	Standars Oil Company New Jersey
» » » . . .	26-II-1951	134.500 —	84.047.705	» » »	»
» » » . . .	8-IV-1951	28.941,01	18.084.948	» » »	»
» » » . . .	12-I-1952	59.345,69	37.084.528	» » »	»
» » » . . .	12-III-1952	123.946,85	77.455.626	» » »	»
» » » . . .	28-III-1952	48.395,78	30.243.007	» » »	»
» » » . . .	6-V-1952	53.463,45	33.408.241	» » »	»
» » » . . .	26-VI-1952	65.343,65	40.833.900	» » »	»
» » » . . .	2-X-1952	159.260,43	99.528.213	» » »	»
» » » . . .	5-XII-1952	93.551,39	58.460.264	» » »	»
» » » . . .	29-I-1953	68.495,72	42.804.345	» » »	»
» » » . . .	20-III-1953	56.071,97	35.039.935	» » »	»
» » » . . .	8-IV-1953	69.891,80	43.067.685	» » »	»
» » » . . .	13-V-1953	82.859,15	51.779,511	» » »	»
» » » . . .	5-IV-1953	55.464,88	34.659.449	» » »	»
» » » . . .	19-VIII-1953	170.163,89	106.337.116	» » »	»
» » » . . .	27-VIII-1953	35.740,06	59.828,921	» » »	»
» » » . . .	22-IX-1953	58.590,43	36.612.574	» » »	»
» » » . . .	22-X-1953	134.421,06	83.998,376	» » »	»
» » » . . .	25-XI-1953	42.101,80	26.492.221	» » »	»
» » » . . .	17-XII-1953	37.996,93	23.743.902	Prestito » »	»
» » » . . .	3-III-1954	28.646,40	17.899.130	» » »	»
» » » . . .	24-III-1954	26.605,94	16.624.722	» » »	»
» » » . . .	14-IV-1954	66.414,55	41.499.132	» » »	»
» » » . . .	14-VI-1954	11.680,18	7.297.309	» » »	»
» » » . . .	31-VIII-1954	10.343,23	6.462.554	» » »	»
Credito Italiano	9-VII-1949	17.486,50	10.000.000	Partecip. al capit. »	»
» »	11-V-1950	4.112.813,18	2.560.000.000	» » »	»
» »	12-V-1950	5.971.032 —	3.430.000.000	» » »	»

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA	Data	Dollari U.S.A.	Controvalore in lire	Settore di investimento	Cessionaria estera
Banco di Roma	30-VIII-1951	8.032,13	5.000.000	Dotazione capitale Filiale Ital.	American International Fuel et Petroleum Co. Pittsburg.
» »	8-IX-1951	8.032,39	5.000.000	» » » »	»
» »	27-X-1951	8.032,39	5.000.000	» » » »	»
» »	30-XI-1951	8.032,39	5.000.000	» » » »	»
» »	28-XII-1951	508.482,43	316.555.742	» » » »	»
» »	7-I-1952	6.425,71	4.000.000	» » » »	»
» »	29-I-1952	8.025,68	5.000.000	» » » »	»
» »	27-II-1952	19.261,64	12.000.000	» » » »	»
» »	20-III-1952	16.051,37	10.000.000	» » » »	»
» »	28-III-1952	16.051,37	10.000.000	» » » »	»
» »	5-IV-1952	16.051,37	10.000.000	» » » »	»
» »	2-V-1952	20.214,48	12.593.612	» » » »	»
» »	27-V-1952	48.154,10	30.000.000	» » » »	»
» »	26-VI-1952	57.784,92	36.000.000	» » » »	»
» »	14-VII-1952	22.632,43	14.100.000	» » » »	»
» »	29-VII-1952	40.770,77	25.400.000	» » » »	»
» »	3-IX-1952	32.102,73	20.000.000	» » » »	»
» »	4-X-1952	40.128,42	25.000.000	» » » »	»
» »	22-X-1952	45.264,85	28.200.000	» » » »	»
» »	29-X-1952	82.783,33	51.574.000	» » » »	»
» »	22-X-1952	28.714,25	17.888.977	» » » »	»
» »	26-XI-1952	41.723,55	26.000.000	» » » »	»
» »	16-XII-1952	9.630,82	6.000.000	» » » »	»
» »	23-XII-1952	19.040,81	11.862,425	» » » »	»
» »	31-XII-1952	50.240,77	31.300.000	» » » »	»
» »	10-I-1953	45.684,14	28.461,214	» » » »	»
» »	27-I-1953	56.982,35	35.500.000	» » » »	»
» »	3-II-1953	12.841,09	8.000.000	» » » »	»
» »	11-II-1953	17.656,51	11.000.000	» » » »	»
» »	19-II-1953	3.210,28	2.000.000	» » » »	»
» »	10-III-1953	56.179,78	35.000.000	» » » »	»
» »	7-IV-1953	50.821,35	31.661.697	» » » »	»
» »	14-IV-1953	40.128,41	25.000.000	» » » »	»

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA	Data	Dollari U.S.A.	Controvalore in lire	Settore di investimento	Cessionaria estera
Credito Italiano	13-IV-1950	2.800.000 —	1.742.625.000	Partec. azion. Socony Vacuum Italiana	Socony Vacuum OIL Company New York
» »	18-IX-1950	2.800.000 —	1.742.625.000	Importaz. dirette di macchinari senza cessione di valute.	»
» »	12-X-1953	1.444.622,80	900.000.000	» » »	»
Banca Nazionale del Lavoro .	9-IX-1952	400.000 —	249.048.108	Prestito alla Raff. Olii Minerali	Omnium de Petroles S.A. Ginevra.
Banca Commerciale Italiana .	24-VIII-1951	21.000 —	13.059.263	Partec. Azionaria E.S.S.O.	Ottolenghi Astolfo New York
» » » .	23-VII-1951	22.500 —	13.992.604	» » »	»
» » » .	17-IV-1951	14.500 —	9.000.000	» » »	»
» » » .	24-VII-1950	10.000 —	6.655.100	» » Standard	»
» » » .	14-VI-1950	21.000 —	12.436.500	» » »	»
» » » .	5-IX-1948	Lire sterline 850.000 —	1.668.975	Azione Britannica Petroli	Anglo-Iranian OIL Company - London
» » » .	2-VII-1951	81.704.14.0	142.100.000	Partecipazione Capitale Irom	»
» » » .	1-VI-1951	163.419.14.10	284.280.000	» » »	»
» » » .	1-VIII-1951	122.552.16.7	213.150.000	» » »	»
» » » .	1-IX-1951	40.850.6.10	71.050.000	» » »	»
» » » .	5-V-1952	177.499.9.8	308.700.000	» » »	»
» » » .	23-X-1952	295.822.5.3	514.500.000	» » »	»
» » » .	27-XI-1952	118.324.16.6	205.800.000	» » »	»
Ufficio Italiano dei Cambi . .	22-IX-1948	358.115.0.0	694.564.430	» » »	»
» » » . .	22-IX-1948	359.302.7.0	698.214.291	Acquisto Obbligazioni Irom	»
» » » . .	12-XI-1948	164.562.12.3	344.594.117	» » »	»
» » » . .	15-XI-1948	15.079.0.0	31.763.913	» » »	»
» » » . .	9-XII-1948	46.152.4.5	106.946.240	» » »	»
» » » . .	13-XII-1948	70.150.11.0	162.556.352	» » »	»
» » » . .	28-XII-1948	42.400.3.6	98.255.432	» » »	»
» » » . .	20-I-1949	88.228.5.3	204.446.948	» » »	»
» » » . .	28-I-1949	39.210.2.10	90.859.697	» » »	»
» » » . .	29-I-1949	39.939.11.7	92.549.978	» » »	»
» » » . .	17-III-1949	40.536.15.6	93.933.807	» » »	»
» » » . .	1-IV-1949	40.000.0.0	92.690.000	» » »	»
» » » . .	18-II-1949	49.528.2.11	114.772.234	» » »	»
» » » . .	24-II-1949	46.103.3.2	106.832.200	» » »	»
» » » . .	3-I-1949	39.735.8.3	92.076.854	» » »	»
» » » . .	8-I-1951	2.440.12.4	4.269.908	» » »	»
Credito Italiano	15-IV-1949	fr. svizzeri 2.423.47	340.000	Partecip. Az. alla Freedom Valvoline Oil Co.	FREEDOM Valvoline OIL Co. - Zurigo

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La minoranza respinge il disegno di legge nella sua attuale impostazione, quale risulta dagli articoli 1, 2 e 3, perchè contrario agli interessi nazionali.

L'esperienza di questo secondo dopoguerra ha confermato che i movimenti di capitale si verificano oggi con assoluta prevalenza per ordine e tramite pubbliche autorità e organismi pubblici e per motivi di politica generale. L'esperienza ci insegna ancora che i movimenti di capitale di origine privata rappresentano una quota minima rispetto al movimento totale e anche essi si verificano per motivi complessi, che possono riassumersi nel desiderio di raggiungere oppure consolidare posizioni di monopolio.

L'acquisizione cioè di un profitto più elevato che nel paese di origine, pur essendo un incentivo, non è il motivo determinante, e del resto tale elevato profitto è possibile solo in gruppi e posizioni monopolistiche.

Sicché, in linea generale, qualsiasi legislazione che dia vantaggi particolari ed eccessivi al capitale straniero non stimola l'afflusso di investimenti « privati » che altrimenti non si verificherebbero, ma solo concede senza contropartita, cioè, gratuitamente, vistosi regali a stranieri o a nazionali che reimportano capitali esportati. Tutto ciò si traduce in un danno per l'economia nazionale, in quanto si determina un flusso tra capitali entrati e profitti e capitali esportati che è passivo e in molti casi si verifica il pericolo di un asservimento economico e quindi politico a potenti concentrazioni economiche straniere.

È pertanto veramente causa di rammarico e di preoccupazione che la relazione governativa finga di ignorare tutto ciò e si compiaccia che « I tre articoli — il primo dei quali è del

tutto nuovo — rappresentano un progresso nel senso della liberazione del risparmio estero impiegato in Italia e delle relative rendite, che non trova riscontro nella corrispondente legislazione di altri paesi europei in situazione economica analoga a quella dell'Italia e che differenzia nettamente il disegno di legge in esame dal decreto legislativo n. 211 del 1948 ».

Già il decreto legislativo del 1948 concedeva notevoli vantaggi al capitale straniero e se non ha portato ad un afflusso notevole del capitale, ciò è dovuto sia al fatto che l'esportazione di capitali privati è sempre scarsa, come abbiamo ricordato, sia al fatto che non esistono nel nostro Paese condizioni di convenienza economica — secondo i criteri sopra accennati — come in genere non ne esistono nella Europa occidentale.

L'esame degli investimenti privati americani — poichè è indubbio che il presente disegno di legge fa affidamento in particolare sul capitale statunitense e deriva da suggerimenti d'oltre Atlantico, dimostra infatti che essi si orientano verso attività di sfruttamento delle risorse naturali esistenti nei Paesi destinatari dell'investimento stesso (nel 1953 il 63 per cento del totale) e in secondo luogo verso creazioni o partecipazioni di società controllate nella industria cinematografica e manifatturiera (1953, il 22 per cento del totale). La concentrazione degli investimenti nel primo settore ha particolare importanza e rivela l'azione dei maggiori gruppi monopolistici per il dominio del mercato mondiale, come del resto ha bene illustrato, per quanto riguarda il petrolio, l'ormai celebre rapporto dell'O.E.C.E. sul prezzo dei prodotti petroliferi.

L'analisi poi degli investimenti nel secondo settore confermerebbe il carattere di dominio

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

monopolistico data la prevalenza degli investimenti nel settore cinematografico, importante anche ai fini politici, automobilistico, per la grande forza di penetrazione della « General Motors » e della « Ford », e chimico.

In genere gli investimenti nel settore manifatturiero sono compiuti in collegamento con i monopoli locali.

Il capitale privato americano investito all'estero ammontava alla fine del 1953 a 16,3 miliardi di dollari. Si riconferma dai dati che gli investimenti nell'industria petrolifera hanno rappresentato il 30 per cento degli investimenti totali, con un complesso di 5 miliardi.

La tabella seguente dà la ripartizione per settori produttivi.

(In milioni di dollari)

	1950	1951	1952	1953
Agricoltura	589	642	662	658
Industria mineraria	1.129	1.317	1.642	1.934
Industria petrolifera	3.390	3.703	4.291	4.931
Industria manifatturiera	3.831	4.352	4.920	5.242
Opere pubbliche	1.425	1.431	1.469	1.499
Attività commerciale	762	883	966	1.046
Varie	662	762	769	994
Totale	11.788	13.090	14.819	16.304

Questa ripartizione per settori produttivi è ma la suddivisione per aree geografiche con-
troppo vasta per essere del tutto indicativa, ferma il carattere degli investimenti:

(In milioni di dollari)

AREE GEOGRAFICHE	1950		1953		Incremento 1953-1950
Canada	3.580	30,4 %	5.257	32,2 %	+ 47 %
America Latina	4.735	40,2 %	6.001	36,8 %	+ 27 %
Europa occidentale e Colonie	2.155	18,3 %	2.961	18,2 %	+ 37 %
Altri Paesi	1.318	11,1 %	2.085	12,8 %	+ 58 %

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Europa occidentale, che comprende la Germania finora occupata, assorbe solo il 18 per cento degli investimenti e in esso il peso delle manifatturiere è minore. Il giudizio può essere confermato dall'esame dello studio del Comitato economico dell'O.E.C.E. sugli investimenti americani in Europa, che certamente è noto agli onorevoli colleghi. Sul complesso degli investimenti privati in Europa, l'Italia vi partecipa per il 10 per cento con una distribuzione per settore che è stata illustrata nelle tabelle 14 e 14-bis, pag. 204, della Relazione generale sulla situazione economica e che ancora una volta conferma le considerazioni sopra esposte e che in Italia il problema degli investimenti americani si riconduce sostanzialmente al problema del petrolio.

Se la direzione degli investimenti ha la sua importanza, non è certo da trascurare l'altro elemento, che si riassume nel fatto economico che il flusso dei profitti riesportati — anche senza tener conto della riesportazione dei capitali — supera il flusso dei capitali importati, ciò per i saggi di profitto particolarmente elevati che si ottengono grazie alle posizioni di monopolio e alle « facilitazioni » legali.

Uno studio compiuto dalla Chase National Bank su profitti di trenta società petrolifere nel 1952 ha rilevato che mentre gli investimenti nel campo petrolifero rappresentavano il 30 per cento degli investimenti totali, gli utili rappresentavano il 43 per cento del totale dei profitti e che il saggio del profitto era, all'estero notevolmente più elevato, come si può riscontrare dalla tabella seguente.

(In milioni di dollari)

	Investimenti			Profitti netti		
	negli U.S.A.	all'estero	Totale	negli U.S.A.	all'estero	Totale
1951	2.242	298	2.540	1.546	544	2.090
1952	2.654	446	3.100	1.392	628	2.020

Sul tema del resto è stato esplicito il citato rapporto dell'O.E.C.E. sugli investimenti americani in Europa. In esso si indicava che il flusso totale netto dei capitali privati americani a lungo termine verso i Paesi membri dell'O.E.C.E. dal 1948 al 1953 era stato di circa 688 milioni di dollari, con una media di 98 milioni di dollari all'anno. Nello stesso tempo la somma di profitti reinvestiti è stata di 904 milioni di dollari all'anno, rispetto ad un profitto totale di 1.914 milioni di dollari, pari a tre volte l'esportazione di capitale. Tolti quindi i 904 milioni di dollari reinvestiti sul posto, la somma di capitale rimpatriata negli Stati Uniti è stata di 1.010 milioni, superiore quindi a quella esportata.

Per quanto riguarda il nostro Paese, esso ha accolto, come ricordavo solo il 10 per cento dei capitali accorsi in Europa, investiti in prevalenza nei settori petrolifero, cinematografico, farmaceutico; investimenti notevoli si orientano poi, come in Paesi coloniali, verso il settore immobiliare per la costruzione di alberghi e locali di ritrovo in modo che i ricchi turisti statunitensi spendano in « casa propria » anche all'estero.

Non abbiamo dati, comunque — e non sappiamo se ve ne siano — sui profitti realizzati e su quelli riesportati e neanche abbiamo dati sul capitale eventualmente riesportato, in base al decreto legislativo del marzo 1948, secondo il

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale dopo un biennio era possibile riesportare il 50 per cento del capitale introdotto.

Vi sono però i dati seguenti dai quali risulta che l'ammontare degli investimenti alla fine del 1953 proveniva per un terzo dai profitti reinvestiti.

(Valori in milioni di dollari)

Valori degli investimenti alla fine del 1949		37
Investimenti 1950:		
di capitale « nuovo »	19	
profitti reinvestiti	7	
	—	26
Valori degli investimenti alla fine del 1950		63
Investimenti 1951:		
di capitale « nuovo »	—	
profitti reinvestiti	9	
	—	9
Valori degli investimenti alla fine del 1951		72
Investimenti 1952:		
di capitale « nuovo »	5	
profitti reinvestiti	3	
	—	8
Valori degli investimenti alla fine del 1952		80
Investimenti 1953:		
di capitale « nuovo »	13	
profitti reinvestiti	4	
	—	17
Valori degli investimenti alla fine del 1953		97

Il disegno di legge che ci viene presentato non tiene volutamente conto della esperienza che abbiamo ricordato. Al contrario esso rappresenta solo un atto di supina acquiescenza alla volontà politica degli Stati Uniti ed è obiettivamente contro gli interessi nazionali.

Esso non raggiungerà neanche lo scopo di far affluire *nuovi* capitali veramente stranieri, che non siano già disposti a venire alle già favorevoli condizioni attuali, salvo forse la « moneta calda », ma in caso costituirà prevalentemente un immorale premio a capitali nazionali esportati legalmente o fraudolentemente, che ritorneranno sotto veste di capitali stranieri godendo di tutti i benefici.

Se infatti non è da prevedere nelle condizioni nuove create dal disegno di legge un afflusso di capitali stranieri che già non si verifichi sotto l'imperio della legge vigente, può invece verificarsi un « rimpatrio » temporaneo di capitali nazionali emigrati sia legalmente, sia illegalmente.

Più volte abbiamo lamentato la mancanza di dati nella esportazione di capitali italiani. Nè vale l'affermazione che si tratta di attività illecita e quindi riscontrabile in caso di azione penale, come per il celebre « processo dei miliardi ». Una stima potrebbe essere tentata dalle autorità governative. Comunque, il fenomeno esiste ed è a giudizio di tutti, rilevante. In ogni caso tutti i grandi gruppi segnalano nuovi investimenti all'estero (legali o illegali che siano) di notevole ampiezza. La Montecatini in Persia e nel Pakistan. La Edison in Grecia e in Argentina e nel 1953 ha creato la Edison Internazionale; la Snia già presente in Spagna si è saldamente installata in Argentina (Sniafa), in Brasile (Fibra), nel Messico (Cellulosa de Chilmahua) nel sud Africa (South African Industrial Cellulose Corp. e la Industriale Development Corp.), la F.I.A.T. e la I.F.I. hanno sviluppato i loro accordi con i gruppi finanziari americani, austriaci, francesi, tedeschi (con la General Motors, con la Steyr Daimler Puch A. C., ecc.) e la F.I.A.T. è penetrata nel Messico, in Indonesia, nel Siam e nel 1954 in Argentina, mentre la Pirelli ha ulteriormente sviluppato le sue aziende nella America del Sud.

La legge poi del dicembre 1953 per favorire finanziariamente le esportazioni costituisce senza dubbio un altro mezzo legale per esportazione di capitali.

I capitali esportati legalmente ed illegalmente, i profitti derivati da investimenti italiani all'estero avranno, con la legge che si propone, la possibilità di rientrare come « capitali esteri » usufruire delle agevolazioni ed ottenere così un premio tanto più ingiusto quanto più illegale è stata l'esportazione di capitali.

Sicchè anche questa possibilità contribuirà ad accrescere il *flusso di esportazione di capitali* dal nostro Paese, provocando un danno rilevante.

Di fronte a ciò ben poco può valere lo scarso afflusso di piccoli capitali di emigrati italiani all'estero o di piccole imprese che desiderassero investire in Italia i loro capitali attratti solo dai vantaggi accordati e dalla differenza del saggio del profitto. E del resto siamo certi che anche le autorità finanziarie italiane non si fanno illusioni in proposito.

Ragionare solo in termini di profitto, in un mondo economico dominato dai monopoli, che ovunque sanno assicurarsi profitti di monopolio, è puerile e dimostra voluta ignoranza delle leggi economiche che dominano la società contemporanea.

L'afflusso del capitale estero può essere benvenuto, anche se non necessario per la nostra economia. Lo stesso Piano Vanoni ricordato dal relatore di maggioranza non ne fa eccessivo calcolo. Ben 2.000 miliardi di reddito nazionale costituiscono infatti rendite, interessi, profitti non investiti, dai quali si potrebbero trovare somme necessarie per investimenti di capitale atti a stimolare l'attività produttiva e lo sviluppo economico. Oggi questi 2.000 miliardi si spendono in consumi non solo improduttivi, ma di corruzione, per dominare l'opinione pubblica, ed esercitare un dominio politico, in lussi eccessivi, in sprechi e infine costituiscono la base dell'esportazione di capitale. Ma perchè, anche nelle attuali condizioni l'afflusso del capitale estero procuri beneficio alla nostra economia, occorre che si verifichi spontaneamente nei limiti della leale concorrenza col capitale italiano, senza vantaggi ed agevolazioni eccessive, quali intende offrire il presente disegno di legge e nelle forme tradizionali: con prestiti emessi all'estero, con anticipazioni di beni strumentali, ecc.

Sotto l'egida del disegno di legge proposto diventa dannoso:

1) perchè si orienta verso industrie basilari a scopo di dominio monopolistico e di accaparramento delle risorse. Il vero ed attuale problema del nostro Paese è il petrolio. È nota la nostra opinione in proposito, sulla necessità di salvaguardare al Paese questa risorsa con una effettiva nazionalizzazione del settore ed è noto anche che tale produzione offre profitti così rilevanti da attirare a sufficienza, volendolo, anche il capitale nazionale. Comunque *ai soli effetti dell'investimento di capitale*, il

capitale estero è accorso ed accorrerebbe senza bisogno delle ulteriori agevolazioni concesse nel disegno di legge in discussione e tutto al più il caso riguarderebbe la legislazione mineraria e il regime delle concessioni;

2) perchè, anche considerando il solo elemento economico del profitto, non si comprende perchè si dovrebbe lasciare al capitale straniero i settori più profittevoli e lasciare, grazie ad una sleale concorrenza, al capitale nazionale i settori meno profittevoli;

3) perchè il flusso che sotto l'imperio della legge proposta si determinerebbe fra capitale importato ed esportato sotto la voce profitti e ritiro di capitale sarebbe passivo per la nostra economia, si tradurrebbe in una perdita;

4) perchè, nel disegno di legge, è prevista la possibilità del ritiro del capitale investito, senza limitazioni. Ciò può verificarsi in modo rapido e convulsivo, provocare crisi economiche e violente e costituire un'arma per eventuali ricatti politici. La tesi è di per sé evidente, per cui non occorre certo illustrarla;

5) perchè, come si è già detto la *provenienza estera* del capitale può essere fittizia ed è immorale ed ingiusto dare un premio agli esportatori italiani di capitale. In ogni caso tale fenomeno aggrava il bilancio passivo agli effetti della formazione del capitale.

A questi motivi di carattere generale, altri se ne aggiungono considerando le singole disposizioni del disegno di legge che ci viene presentato.

Mentre per l'articolo 1 valgono le osservazioni di carattere generale che già abbiamo svolto, per l'articolo 2 appare del tutto imprecisa dal punto di vista economico la distinzione tra capitali destinati alla creazione di imprese produttive e quelli destinati ad altre imprese.

Per i capitalisti sono improduttive tutte le attività che recano profitto e la distinzione tra attività produttive e quelle non produttive non può essere lasciata al giudizio singolo. Gli investimenti nell'edilizia sono improduttivi? E nel commercio? No, secondo una retta analisi economica, sì, secondo altre interpretazioni.

Ancora più difficile a precisare è il criterio di *ampliamento* dell'impresa di cui sempre all'articolo 2.

Una cosa è l'ampliamento tecnico, l'altra l'ampliamento economico. Si deve considerare il primo od il secondo? E come deve essere valutato?

Il solo fatto che si sappia che, in una determinata impresa industriale, per esempio, è intervenuto capitale straniero (anche con semplice passaggio di proprietà) può comportare una diversa valutazione economica dell'impresa, con un aumento di valore. In questo caso si potrebbe rispondere che non vi è *ampliamento*, anche se vi è aumento di valore.

Ma se per caso si introduce una sola macchina nuova, caso previsto dall'articolo 4, o anche un reparto limitato quale sarà *l'ampliamento*? Come potrà essere valutato? Secondo

il valore della singola macchina o del singolo reparto o secondo il plusvalore acquisito dell'impresa?

L'articolo 2 sarà inoperante o darà luogo ad infinite controversie non avendo una solida base economica su cui poggiare.

Anche l'articolo 3 specie alla lettera b) e in esso al comma secondo è impreciso e pericoloso.

Per tutti i motivi sopra ricordati, la minoranza crede suo preciso e deciso dovere, nell'interesse della Nazione, di esprimere parere contrario al disegno di legge presentato.

PESENTI e RODA,
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dimostrino di aver effettuato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, e di avere investito il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, in conformità delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, possono trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, gli interessi, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonchè i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'articolo 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti secondo le norme da stabilirsi con il decreto previsto nell'anzidetto articolo, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, nè aver luogo prima di due anni dall'investimento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli investimenti effettuati in

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dimostrino di aver effettuato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, e di avere investito il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, possono trasferire all'estero senza alcuna limitazione, gli interessi, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonchè i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'articolo 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, nè aver luogo prima di due anni dall'investimento.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli investimenti effettuati in

applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, fermo restando che il biennio previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data dell'avvenuto investimento.

Art. 3.

Le imprese previste dall'articolo 1 possono avere la forma di società o ditte estere oppure di società italiane.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni con l'osservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 1 ed alle seguenti condizioni:

a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia;

b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di azionisti italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale azionario purchè, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in

applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e il biennio previsto da primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.

Art. 3.

Identico.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

Identico.

Identico.

Identico.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente

essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 1, salva l'applicabilità dell'articolo 2.

Art. 4.

Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa: l'importazione di detti macchinari è soggetta alle disposizioni vigenti in materia.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito è determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati.

Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non può essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se quest'ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 1.

Art. 5.

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attività nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuare il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti dell'ottenuta autorizzazione.

La domanda di cui al precedente comma è proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente arti-

dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

colo è corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed è trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma.

Art. 6.

È fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, è comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938 n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi di legge.

Art. 7.

Identico.

Il trasferimento è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi previsti, in conseguenza dell'attività cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui quest'ultimo è domandato.

L'interessato può tuttavia essere ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento dei relativi tributi a giudizio dell'Intendente di finanza competente, il quale può chiedere opportune garanzie.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate norme regolamentari per la esecuzione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

ERRATA CORRIGE

A pagina 18, seconda colonna, terz'ultima riga, in luogo della sigla « O.E.C.E. » leggasi « E.C.E. ».